SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- 1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 2008.

Ripartizione di fondi tra le amministrazioni dello Stato finalizzati alla tutela delle minoranze linguistiche storiche - Esercizio 2007.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare l'art. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante il regolamento di attuazione della suddetta legge n. 482/1999, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, con cadenza triennale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2005, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 28 agosto 2007, concernente i criteri di ripartizione dei fondi, relativo al periodo 2005-2007;

Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 2, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento e richiesti i relativi finanziamenti;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2006, recante la «Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007» e in particolare il capitolo 5211 che stanzia la somma di 3.139.090 euro;

Considerato che la somma relativa alla spesa riguardante i progetti presentati dalle amministrazioni dello Stato di euro 53.920,00 gravante sul capitolo 5211 della Tabella 2 è stata accreditata a dette amministrazioni con decreto di variazione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 116281 del 26 novembre 2007, emanato ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 298, e registrato dalla Corte dei conti il 12 dicembre 2007, registro n. 6, foglio n. 72;

Accertato che i progetti delle amministrazioni statali, cui sono ripartite le somme, si riferiscono ad interventi a favore di minoranze linguistiche, delimitate territorialmente ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482/1999;

Sentito, ai sensi dell'art. 12 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 20 del 29 gennaio 2008;

Sentita, ai sensi dell'art. 5 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, come risulta dal parere espresso in data 28 febbraio 2008;

Visto il comma 6 del più volte citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, secondo cui le somme spettanti ai soggetti della pubblica amministrazione sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2006, con il quale al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali è stata delegata, tra l'altro, la trattazione dei problemi delle minoranze linguistiche;

Decreta:

Art. 1.

1. Il finanziamento previsto dall'art. 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativo all'anno 2007, per le amministrazioni dello Stato è di euro 53.920,00, così ripartito:

Ministero dell'interno - Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Trieste - euro 28.920,00;

Ministero della pubblica istruzione - Ufficio provinciale scolastico di Crotone - euro 25.000,00.

2. Le somme ripartite ai sensi del comma 1, che gravano sul capitolo 5211 per l'esercizio finanziario 2007, iscritto nella U.P.B. 12.1.2.14 - Ministero dell'economia e delle finanze - Tab. 2, sono liquidate a valere sui capitoli di bilancio, indicati per ciascuna amministrazione, dal decreto di variazione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 116281 del 26 novembre 2007, citato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 marzo 2008

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
LANZILLOTTA

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 76

08A04117

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale. (Ordinanza n. 3680).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, recante «Linee guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2007, recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2007;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e n. 3624 del 22 ottobre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, recante «Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale» fino al 30 settembre 2008;

Considerato che il suddetto decreto di proroga si è reso necessario al fine di portare a termine le attività e gli adempimenti previsti dalle ordinanze di protezione civile n. 3606 e n. 3624 del 2007, tra cui, in particolare, l'attività di istruttoria finalizzata alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti, l'ultimazione delle procedure volte all'accatastamento delle aree percorse dal fuoco nonché il completamento dei piani comunali di emergenza;

Visto l'Accordo quadro del 16 aprile 2008 tra il Ministro dell'interno ed il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali per la lotta attiva agli incendi boschivi;

Considerato, inoltre, l'approssimarsi della prossima campagna AIB e tenuto conto delle previsioni meteo-climatiche che inducono a ritenere che i fenomeni di combustione, anche per la prossima stagione estiva, potranno nuovamente interessare tutto il territorio delle regioni dell'Italia centro-meridionale;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare per le regioni del centro sud misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate, in costanza della situazione di emergenza in rassegna, ad una gestione maggiormente incisiva volta ad implementare l'attività di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Sentiti i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I soggetti attuatori di cui alla OPCM 3606/2007 e i Presidenti delle regioni, od i loro delegati di cui alla OPCM 3624/2007, tenuto conto dei dati contenuti nel sistema informativo della montagna (SIM), o comunque disponibili nei sistemi regionali, relativi alle aree percorse dal fuoco sino all'annualità 2007 compresa, che consentono l'individuazione in via definitiva dei comuni colpiti dagli incendi fino al suddetto periodo, verificano, dandone pronta comunicazione al Commissario delegato entro il 23 giugno 2008, che tutti i comuni così individuati abbiano approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, l'elenco delle particelle percorse dal fuoco relative ad almeno un incendio.

2. Allo scopo di pervenire tempestivamente all'aggiornamento completo del catasto delle aree percorse dal fuoco, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a diffidare i comuni a completare l'accatastamento sulla base di tutti i dati disponibili nel SIM o nei sistemi regionali, con l'approvazione degli elenchi in via definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000, entro e non oltre il 30 giugno 2008.

3. In caso di inerzia da parte dei comuni rispetto agli adempimenti di cui al comma 1, i soggetti attuatori ed i Presidenti delle regioni provvedono direttamente, in via sostitutiva, e con oneri a carico dei comuni stessi, ad approvare con proprio atto, valido ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge n. 353/2000, l'elenco definitivo delle superfici percorse dal fuoco, avvalendosi anche dei funzionari comunali responsabili dei settori tecnici per la cura dell'iter amministrativo previsto dalla normativa vigente in materia.

4. Il Commissario delegato provvede a dare ampia diffusione, attraverso i mezzi e gli strumenti che riterrà opportuni, dell'elenco dei comuni che non provvedono agli adempimenti loro prescritti nei termini previsti dal presente articolo.

Art. 2.

1. Le prefetture - uffici territoriali del Governo in relazione alla OPCM 3606/2007, e i Presidenti delle regioni, o i loro delegati per l'attuazione dell'ordinanza 3624/2007, verificano, dandone pronta comunicazione al Commissario delegato entro il 23 giugno 2008, che tutti i comuni abbiano predisposto i piani comunali di emergenza almeno speditivi, che tengano conto prioritariamente delle strutture maggiormente sensibili esposte agli incendi di interfaccia, in conformità alle prescrizioni contenute nel «manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di emergenza», di cui ai decreti del Commissario delegato del 7 settembre 2007 e del 22 novembre 2007, ed alle linee guida regionali laddove esistenti.

2. Le prefetture - uffici territoriali del Governo in relazione alla OPCM 3606/2007, e i Presidenti delle regioni, o i loro delegati per l'attuazione dell'ordinanza n. 3624/2007, provvedono, in particolare, ad accertare che il piano contenga, quali elementi speditivi essenziali, la definizione delle aree urbane a rischio di incendio di interfaccia, nonché l'individuazione della struttura di risposta comunale e l'organizzazione del modello di intervento articolato nelle diverse fasi operative indicate nel manuale.

3. Il potere sostitutivo di cui all'art. 1 delle ordinanze di protezione civile n. 3606/2007 e n. 3624/2007, inerente all'elaborazione dei piani comunali di emergenza, permane in capo ai soggetti individuati dal predetto art. 1 fino al 30 giugno 2008. Qualora allo scadere del predetto termine permangono situazioni di inadempienza dei comuni rispetto all'espletamento degli adempimenti sopra richiamati, i sindaci dei comuni medesimi, in qualità di autorità di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/1992, sono responsabili della mancata predisposizione della pianificazione di emergenza, così come previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, ed i comuni medesimi sono esclusi dall'accesso dei contributi previsti dall'art. 5 della presente ordinanza.

4. Allo scopo di garantire l'adeguato supporto tecnico-conoscitivo ai sindaci nella elaborazione dei piani di emergenza, le prefetture - uffici territoriali del Governo ed i Presidenti delle regioni, od i loro delegati, assicurano la propria collaborazione fino alla cessazione dello stato di emergenza attraverso i gruppi di supporto provinciali di cui ai citati decreti del Commissario delegato.

5. Il Commissario delegato provvede a dare ampia diffusione, attraverso i mezzi e gli strumenti che riterrà opportuni, dell'elenco dei comuni che non provvedono agli adempimenti loro prescritti nei termini previsti dal presente articolo.

Art. 3.

1. Al fine di pervenire tempestivamente alla corretta ricognizione e quantificazione dei contributi previsti dalle ordinanze di protezione civile n. 3606 e n. 3624 del 2007, i soggetti attuatori ovvero i Presidenti delle regioni ivi indicati, od i loro delegati, dovranno completare l'istruttoria delle richieste pervenute secondo le disposizioni commissariali già impartite, dando comunicazione a pena di decadenza dei relativi esiti al Commissario delegato entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, per consentire la tempestiva erogazione delle risorse rese disponibili per l'emergenza.

Art. 4.

1. Allo scopo di garantire un efficiente sistema di coordinamento degli interventi di protezione civile, le regioni di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3606 e n. 3624 del 2007 sono tenute ad assicurare la piena funzionalità delle Sale operative unificate permanenti regionali (SOUP) di cui all'art. 7 della legge n. 353/2000, con la presenza, laddove non già organizzate in tal senso, di rappresentanti di Vigili del fuoco, del Corpo forestale statale e regionale e delle Forze di polizia, nonché, ove necessario, delle altre componenti e strutture operative del sistema di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge n. 225/1992. Per le medesime finalità le regioni provvedono altresì a garantire un costante collegamento tra le sopra menzionate sale operative unificate permanenti regionali (SOUP) e le sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la sala situazioni Italia del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia.

2. Entro il 15 giugno 2008 le regioni provvedono a trasmettere al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione informativa in ordine agli adempimenti posti in essere ai sensi del comma 1, recante, in particolare, l'indicazione della sede, del responsabile, della composizione ed i recapiti delle SOUP.

Art. 5.

1. Al fine di dare attuazione e rendere operative le pianificazioni di emergenza adottate ai sensi dell'art. 2, nonché di garantire l'aggiornamento costante dei catasti delle aree percorse dal fuoco, le regioni sono autorizzate a riconoscere, a titolo di contributo, in deroga alla legge n. 353/2000, una somma da individuare tra le risorse del fondo di cui alla medesima legge n. 353/2000 ovvero tra altre risorse che le regioni intendono rendere all'uopo disponibili, a favore dei comuni che abbiano provveduto all'elaborazione dei piani comunali di emergenza, nonché all'accatastamento delle aree percorse dal fuoco entro i termini già indicati dalle

ordinanze di cui in premessa, ovvero che provvedano alla suddetta elaborazione nei tempi di cui alla presente ordinanza.

2. Le regioni sono altresì autorizzate a rendere disponibili ulteriori risorse proprie ai fini del riconoscimento dei contributi per i danni subiti, ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3606 e n. 3624 del 2007.

Art. 6.

1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, dovranno provvedere ad informare adeguatamente le regioni circa i contenuti dell'Accordo quadro sottoscritto in data 16 aprile 2008 dai medesimi Dicasteri in materia di incendi boschivi, allo scopo di favorire, compatibilmente con gli ordinamenti regionali e nell'ambito della pianificazione regionale nella lotta attiva agli incendi boschivi, l'uniformità e l'ottimizzazione delle procedure operative di intervento nelle attività di contrasto a terra degli incendi mediante la sottoscrizione, da parte delle stesse regioni, delle convenzioni previste dall'art. 7 della legge n. 353/2000.

Art. 7.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04089

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 maggio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Puggioni Giuliana, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Puggioni Giuliana, nata il 26 aprile 1967 a Sassari (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», rilasciato nel dicembre 2007 dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Sassari nel marzo 1995, omologato in Spagna nel marzo 2006;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel luglio 1997;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Puggioni Giuliana, nata il 26 aprile 1967 a Sassari (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A04062

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 2008.

Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, per il biennio 2007-2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE
DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 32, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;

Visto l'art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto testo unico, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 del citato art. 32 del Tuir, sono stabiliti ogni due anni il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, l'art. 23 con il quale è stato istituto il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 20 aprile 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005 e 2006;

Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2007 e 2008;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei parametri di cui agli articoli 32, comma 3, e 56, comma 5, del Tuir

1. Per il biennio 2007 e 2008, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali nel limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 32 del Tuir, e di quello eccedente di cui all'art. 56, comma 5, dello stesso testo unico, il numero dei capi che rientra nel citato limite, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite e il coefficiente moltiplicatore previsti dall'art. 56, comma 5, del Tuir, sono determinati in base alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali del 20 aprile 2006 e alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2008

Il direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
CAROTTI

Il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 144

08A04059

DECRETO 3 giugno 2008.

Disposizioni concernenti l'ampliamento dell'offerta delle formule di scommessa ippica a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Capo del dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale è stata istituita una nuova scommessa ippica a totalizzatore strutturata in più formule;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, concernente le modalità attuative delle nuove formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale»;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, recante la disciplina tecnica delle formule di scommessa «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale»;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, concernente le modalità attuative della nuova formula di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Nuova Tris Nazionale»;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 10 marzo 2008 recante disposizioni per l'organizzazione della gestione, congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri Stati dell'Unione europea, delle formule di scommessa «Vincente», «Accoppiata» e «Tris» dell'Ippica nazionale, ai sensi dell'art. 293, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la proposta dell'UNIRE formulata con lettere del 18 gennaio 2008, prot. 2008/0003037/Uscita e del 18 marzo 2008, prot. 2008/0016904/Uscita;

Considerata l'opportunità, nel prevalente interesse pubblico all'incremento del livello delle entrate erariali e delle quote di prelievo di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di elevare il numero delle scommesse ippiche a totalizzatore istituite ai sensi dell'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, giocate nella settimana;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione del numero massimo giornaliero di scommesse ippiche a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

1. Le formule di scommessa istituite ai sensi dell'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate su un numero giornaliero massimo di 16 corse di cavalli, che si svolgono in due o più ippodromi.

2. Alle scommesse di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 26 ottobre 2005, nei decreti del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 20 dicembre 2005 e nel decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 10 marzo 2008.

Art. 2.

Attività di controllo

1. Il Direttore per i giochi definisce procedure semplificate ai fini dell'attività di controllo delle fasi di chiusura dell'accettazione, di spoglio e determinazione delle unità vincenti relative alle formule di scommessa di cui all'art. 1, comma 1.

2. A decorrere dalla data di applicazione del presente decreto, le Commissioni di cui al decreto interdirettoriale 4 gennaio 2000 e successive modificazioni e di cui al decreto direttoriale 2 novembre 2005 cessano di operare.

Art. 3.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del primo palinsesto relativo alle corse di cui all'art. 1, comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2008

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
AMBROSIO

08A04116

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 aprile 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zelig 480 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 1º aprile 2000 dall'Impresa Makhteshim Chemical Works L.t.d. con sede legale in 84100 Beer-Sheva (Israele) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Zelig 480 EC»;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: «Clorpirifos»;

Vista la nota dell'ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 25 gennaio 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Makhteshim Chemical Works L.t.d. - 84100 Beer-Sheva (Israele);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Makhteshim Chemical Works L.t.d. con sede legale in 84100 Beer-Sheva (Israele) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo - pericoloso per l'ambiente denominato ZELIG 480 EC con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 500 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Makhteshim Chemical Works L.t.d. - 84100 Beer-Sheva (Israele).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13843.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 15 aprile 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ZELIG 480 EC

(Liquido emulsionabile)

INSETTICIDA ATTIVO CONTRO LARVE DI LEPIDOTTERI, COCCINIGLIE, ALEURODIDI, NOTTUE

ZELIG 480 EC

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione

Clorpirifos puro	45 g (=480 g/l)
Coformulanti* q.b. a	100 g

*Contiene xilene

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Nocivo per inalazione e per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS L.t.d.
P.O.B. 60 - 84100 Beer-Sheva (Israele) -
Rappresentata in italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G. Falcone 13 - 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)
Partita n.... Contenuto: ml 500; L 1 – 5 - 10

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ZELIG 480 EC è un insetticida fosforganico attivo per contatto, ingestione ed inalazione contro un gran numero di insetti parassiti di vite, agrumi, pomacee, pesco, barbabietola da zucchero, mais, girasole, soia, fagiolo, pisello, cavoli, carota, cipolla, asparago, peperone, melanzana, patata, pomodoro, tabacco, pioppo, floreali ed ornamentali.
EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Vite: 85-110 ml/hl contro Tignole e Tripidi. 110 ml/hl contro Cicaline e Cocciniglie
Agrumi: 110 ml/hl contro Cocciniglie, Dialeurodidi (es. *Dialeurodes citri*), Aleurodidi (es. *Aleurotrixus floccosus*); contro Formiche 220 ml/hl irrorando la parte basale del tronco e il terreno nella zona immediatamente circostante.
Melo e Pero: 85-110 ml/hl contro Carpocapsa, Cocciniglie (*Quadraspidiotus perniciosus*, ecc.), Psilla, Tortricidi, Sesia.
Pesco: 85-110 ml/hl contro Tignola orientale (Cydia), Anarsia, Mosca della frutta, Cocciniglie;
Barbabietola da zucchero: 850-1100 ml/ha in 600-800 litri di acqua contro Altica, Nottue (es. *Mamestra spp.*), Atomaria.
Mais: contro Piralide e Sesamia effettuare due trattamenti.
- il primo, alla dose di 1000-1200 ml/ha in 600-800 litri di acqua, deve essere effettuato contro la prima generazione, quando la coltura ha raggiunto uno sviluppo di 60-100 cm di altezza;
- il secondo, alla dose di 1200-1700 ml/ha in 600-800 litri di acqua, contro la seconda generazione, a fine luglio-agosto. Data l'altezza ormai raggiunta dalla coltura, qualora non si disponesse di un idoneo mezzo irrorante, buoni risultati si possono ottenere trattando gli appezzamenti dalle parti perimetrali a forte pressione.
Contro Nottue (*Agrotis spp.* ecc.) 850-1100 ml/ha; irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri di acqua per ettaro.
Girasole: contro Nottue (*Agrotis spp.* ecc.) 850-1100 ml/ha con irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri d'acqua per ettaro.
Soia: contro Cimici (*Nezzara viridula*), Lepidotteri fogliari (*Vanessa cardui, Choristoneura lafauryana*) 1200 ml/ha. Ripetere il trattamento se necessario. Contro Nottue (*Agrotis* spp. ecc.) 850-1100 ml/ha; irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri di acqua per ettaro.
Fagiolo e pisello: contro Piralidi (*Etiella zinckenella, Ostrinia nubilalis*) e altri lepidotteri (es. *Cydia nigricana*) 850-1100 ml/ha. Contro Nottue (*Agrotis* spp. ecc.) 850-1100 ml/ha; irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri di acqua per ettaro.
Cavoli (cavoli ad infiorescenza, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo rapa): trattamento al terreno destinato alla coltura, contro Nottue (*Agrotis* spp. ecc.) 850-1100 ml/ha; irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri di acqua per ettaro.
Carota: contro Depressaria (*Depressaria marcella*) e Rapaiola (*Pieris rapae*) 850-1100 ml/ha. Contro Nottue (*Agrotis* spp. ecc.) 1000-1250 ml/ha; irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri di acqua per ettaro.
Cipolla: contro Tripidi (*Thrips tabaci*) 850-1100 ml/ha.
Asparago, peperone, melanzana: contro Nottue (*Agrotis* spp. ecc.) 850-1100 ml/ha; irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri di acqua per ettaro.
Patata: contro Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*) 1200-1600 ml/ha. Ripetere il trattamento se necessario. Contro Nottue (*Agrotis* spp. ecc.) 850-1100 ml/ha; irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri di acqua per ettaro.
Pomodoro: contro Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Piralide (*Ostrinia nubilalis*) e altri lepidotteri (*Scopula initaria*) 850-1100 ml/ha. Contro Nottue (*Agrotis* spp. ecc.) 850-1100 ml/ha; irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri di acqua per ettaro.
Tabacco: 850-1100 ml/ha in 600-800 litri di acqua contro Nottue (es. *Mamestra* spp.), Tripidi e Pulce (*Epithrix hirtipennis*).
Pioppo: 220 ml/hl contro Criptorrinco, Saperda, Ifantria americana (*Hyphantria cunea*) e altri insetti lepidotteri defogliatori e Crisomela (*Melasoma populi*).
Floreali ed ornamentali (in pieno campo ed in serra): contro Aleurodidi (*Trialeurodas vaporariorum, Bemisia tabaci*), Tripidi (*Thrips tabaci*), Tortricidi (*Cacoecimorpha pronubana*, ecc.) 100 ml/hl, utilizzando 800-1000 litri di acqua per ettaro.
Le dosi indicate valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto, per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.
Esche contro le Nottue: Per la lotta contro le Nottue, nelle colture di soia, mais, barbabietola da zucchero, tabacco, girasole, asparago, pomodoro, melanzana, fagiolo, pisello, patata, cavoli, carota, il prodotto può essere impiegato anche come esca con crusca e melasso al 2,5% di formulato distribuendo 50 Kg/ha dell'esca preparata.
COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina, quali: polisolfuri di calcio e di bario.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per le api, è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto per fagiolo, pisello, melanzana e asparago; 21 giorni per pomodoro, carota, cipolla e peperone; 30 giorni per melo, pero, pesco, vite, mais e patata; 60 giorni per agrumi, barbabietola da zucchero e tabacco; 120 giorni per soia e girasole.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone agli animali.

Attendere almeno 48 ore prima di accedere alle zone trattate, o di consentire l'accesso ad uomini o animali domestici.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Ed. Gen 08

08A04056

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 aprile 2008.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti delle società Alpitel S.p.a., Mazzoni Pietro S.p.a., CIET Impianti S.p.a., Site S.p.a., Valtellina S.p.a. (Decreto n. 43450).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visti il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 41614 del 31 luglio 2007 e il decreto direttoriale n. 41404 del 19 luglio 2007;

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visti i verbali di accordo, facenti parte integrante del presente decreto, stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le società appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali è stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2008, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica dei lavoratori interessati al beneficio;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2007, così come previsto dal citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Viste le istanze presentate dalle società elencate nel dispositivo del presente provvedimento, tendenti ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo quanto concordato nei citati verbali di accordo;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, già utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 41614 del 31 luglio 2007 e del decreto direttoriale n. 41404 del 19 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle socità di seguito indicate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto:

a) Alpitel S.p.a.:

sede legale in: Nucetto (Cuneo);

unità in: Roma - Pomezia (Roma) - Frasso Sabino (Rieti) - Nucetto (Cuneo) - Moncalieri (Torino) - Genova - Imperia - Caresanablot (Vercelli);

verbale di accordo in data 30 gennaio 2008;

codice ISTAT: 45340 (n. matricola INPS n. 2702294088);

per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008 per 41 lavoratori;

per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008 per 34 lavoratori.

b) Mazzoni Pietro S.p.a.:

sede legale in: Roma;

unità di: L'Aquila (Loc. Bazzano) (L'Aquila) - Assemini (Cagliari) - Avezzano (L'Aquila) - Triggiano (Bari) - Brindisi - Foggia - Lamezia Terme (Catanzaro) - Nuoro - San Giovanni in Fiore (Cosenza) - Palmi (Reggio-Calabria) - Roma - Sassari;

codice ISTAT: 45340 (n. matricola INPS n. 6102363827);

verbale di accordo in data 28 gennaio 2008;

per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 29 febbraio 2008 per 289 lavoratori;

per il periodo dal 1° marzo 2008 al 30 giugno 2008 per 280 lavoratori;

per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008 per 246 lavoratori.

c) Ciet Impianti S.p.a:

sede legale in: Arezzo;

unità di: Poggio Berni (Rimini) - Serravalle Pistoiese (Pistoia) - Viterbo - Matera - Casoria (Napoli);

codice ISTAT: 45340;

verbale di accordo in data 25 gennaio 2008;

per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2008 per 85 lavoratori;

per il periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008 per 72 lavoratori.

d) Site S.p.a.;

sede legale in: Bologna;

unità: Reggio Emilia - Vazia (Rieti) - Cusago (Milano) - Latina - Roma - San Vitaliano (Napoli) - Lusciano (Caserta) - Casagiove (Caserta) - Benevento - Avellino - Campobasso - Teramo;

codice ISTAT: 32202 (n. matricola INPS n. 1313834847);

verbale di accordo in data 25 gennaio 2008;

per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2008 per 140 lavoratori;

per il periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008 per 119 lavoratori.

e) Valtellina S.p.a.:

sede legale in: Gorle (Bergamo);

unità di: San Giorgio di Mantova (Mantova) - Rimini - Marcianise (Caserta) - Fisciano (Salerno) - Avellino - Latiano (Brindisi) - Monopoli (Bari) - Lecce - San Mauro Torinese (Torino) - Brescia - Zinasco (Pavia);

codice ISTAT: 45340 (n. matricola INPS 1201400154);

verbale di accordo in data 30 gennaio 2008;

per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2008 per 175 lavoratori;

per il periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008 per 149 lavoratori.

Art. 2.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 40%.

Art. 3.

Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.

Art. 4.

L'onere complessivo, pari ad euro 10.778.987,52, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A04064

DECRETO 6 maggio 2008.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle società Tecnosistemi S.p.a., Eudosia S.p.a., Tecno Field Services S.p.a. (T.F.S.), Tecnosistemi Facility Management S.p.a. (TFM), ICT Systems S.p.a. (Decreto n. 43492).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria di Stato on. Rosa Rinaldi, in data 21 febbraio 2008, relativo alle società appartenenti al Gruppo Tecnosistemi per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 2,

comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale presentate dalle aziende individuate dal predetto accordo;

Visto lo stanziamento di 460 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la circolare dell'INPS n. 57 del 13 marzo 2007;

Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2007, così come previsto dal citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2008, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 21 febbraio 2008, in favore di un numero massimo di 70 dipendenti della società Tecnosistemi S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.367.714,60.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 22 marzo 2008 al 31 dicembre 2008.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 21 febbraio 2008, in favore di un numero massimo di 10 dipendenti della società Eudosia S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 195.387,80.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 22 marzo 2008 al 31 dicembre 2008.

Pagamento diretto: si.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito dell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 21 febbraio 2008, in favore di un numero massimo di 118 dipendenti della società Tecno Field Services S.p.a. (T.F.S.).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 2.305.576,04.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 22 marzo 2008 al 31 dicembre 2008.

Pagamento diretto: si.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 21 febbraio 2008, in favore di un numero massimo di 11 dipendenti della società Tecnosistemi Facility Management S.p.a. (T.F.M.).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 214.926,58.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 22 marzo 2008 al 31 dicembre 2008.

Pagamento diretto: si.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 21 febbraio 2008, in favore di un numero massimo di 14 dipendenti della società ICT Systems S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 273.542,92.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 22 marzo 2008 al 31 dicembre 2008.

Pagamento diretto: si.

Art. 6.

L'onere complessivo pari ad euro 4.357.147,94, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 7.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a dame riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A04063

DECRETO 6 maggio 2008.

Concessione di benefici economici e contributivi alla società Esacontrol S.p.a., di Genova, in relazione alla assunzione di personale in esubero di Finmek Automation in amministrazione straordinaria, di Genova.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi 1157 e 1158, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti l'art. 8, commi 4 e 4-*bis*, e l'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista la relazione in data 11 febbraio 2008 del Ministero dello sviluppo economico che ritiene applicabili i benefici di cui agli articoli 8, commi 4 e 4-*bis*, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991, ai sensi dei commi 1157 e 1158 della legge n. 296/2006, per 36 lavoratori già dipendenti della Finmek Atomation in A.S. di Genova, destinati al licenziamento qualora non assunti da Esacontrol S.p.a.;

Visto il verbale in data 25 luglio 2007;

Vista la domanda della società Esacontrol in data 10 marzo 2008, relativa alla richiesta di concessione dei benefici di cui agli articoli 8, commi 4 e 4-*bis*, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991, ai sensi dei commi 1157 e 1158 della legge n. 296/2006;

Vista la nota della società Esacontrol del 19 marzo 2008 che integra la precedente domanda con l'elenco nominativo dei dipendenti interessati alla concessione dei benefici e riduce da 36 a 35 il numero dei medesimi;

Considerato che l'I.N.P.S. ha valutato l'onere complessivo pro capite nella misura di 16.253 euro;

Considerato il limite di spesa di 10 milioni di euro, stabilito dall'art. 1, comma 1157 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il precedente decreto in data 28 novembre 2007, emanato ai sensi della normativa indicata nel capoverso precedente, che ha comportato un onere complessivo di spesa pari a 7,156 milioni di euro;

Ritenuto, in considerazione di quanto precede, di poter concedere alla società Esacontrol i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, commi 1157 e 1158, della legge n. 296/2006, alla società Esacontrol di Genova sono concessi i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991 per 35 lavoratori di cui all'elenco allegato al presente decreto, nel limite di spesa di 568.855,00 euro (35×16.253 euro).

Art. 2.

Ai fini del rispetto dell'onere complessivo di spesa pari a 568.855,00 euro, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa derivanti dal presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 6 maggio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A04065

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 maggio 2008.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Foggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli uffici del lavoro, attualmente direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, le funzioni amministrative di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 2005 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;

Vista la legge n. 142/2003;

Considerato che risulta necessario ed opportuno procedere alla rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Foggia;

Ritenuto che la quantificazione delle tariffe di facchinaggio nella provincia di Foggia, possa determinarsi con riferimento a quelle vigenti nella provincia di Bari, nel periodo giugno 2007/dicembre 2008, determinate sulle variazioni indice ISTAT 2005/2007 e pari ad € 15,29 e ciò, in quanto il capoluogo della regione riflette caratteristiche dell'intero territorio regionale;

Ritenuto altresì di dover adeguare le suddette tariffe alle ultime variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) relativi al periodo marzo 2007/marzo 2008 pari al 3,3%;

Sentite, ai sensi delle vigenti direttive ministeriali, le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

1. La tariffa minima per le prestazioni di facchinaggio viene determinata in € 15,79 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2008.

2. La suddetta tariffa minima oraria sarà maggiorata dalle percentuali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno, per le categorie operai comuni o equivalenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Foggia, 27 maggio 2008

Il direttore provinciale: PISTILLO

08A04061

DECRETO 3 giugno 2008.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, della provincia di Macerata, in rappresentanza della Confindustria.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER LE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa Direzione n. 23 del 13 dicembre 2007 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affmi, relativa alla provincia di Macerata;

Vista la nota in data 15 maggio 2008 con prot. n. SRS/0-34 con la quale la Confindustria di Macerata, designa quale nuovo componente effettivo in seno alla predetta Commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, il dott. Pietroni Umberto, in sostituzione del dott. Urbani Ubaldo, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Pietroni Umberto è nominato membro effettivo della Commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, della provincia di Macerata, in rappresentanza della Confindustria della provincia di Macerata, in sostituzione del dott. Urbani Ubaldo.

Ancona, 3 giugno 2008

Il direttore regionale: FORMENTINI

08A04090

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare controlli sulla denominazione «Asparago di Badoere», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 novembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ
E PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 21 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Asparago di Badoere», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 65096 del 20 settembre 2005;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione del Consorzio dell'Asparago di Badoere, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Asparago di Badoere» l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Asparago di Badoere» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 23 aprile 2008;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Asparago di Badoere», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 novembre 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Asparago di Badoere», così come

depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65096 del 20 settembre 2005 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Asparago di Badoere», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Asparago di Badoere» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Asparago di Badoere» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Asparago di Badoere» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Veneto.

Art. 7.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 8.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2008, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04075

DECRETO 3 giugno 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» e riconoscimento della sottozona «Schioppettino di Prepotto».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006 e successive modifiche, con il quale è stato modificato il disciplinare della predetta denominazione di origine;

Viste le domande presentate dalla Confederazione provinciale coltivatori diretti di Udine e dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», intese ad ottenere il riconoscimento della nuova sottozona «Schioppettino di Prepotto» nella denominazione di

origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» e la modifica del disciplinare di produzione della citata denominazione di origine;

Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Viste le risultanze della pubblica audizione, tenutasi a Udine il giorno 4 dicembre 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 13 febbraio 2008 sulle sopra indicate domande, sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» e sulla proposta di disciplinare di produzione della nuova sottozona «Schioppettino di Prepotto» nella denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 57 del 7 marzo 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alle proposte sopraindicate;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», conseguenti al riconoscimento della nuova sottozona «Schioppettino di Prepotto», nonché di apportare la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini DOC in argomento, in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Ritenuto altresì di dover procedere all'aggiornamento dei codici delle tipologie dei vini della DOC in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», annesso al decreto 30 marzo 2006, è modificato ed integrato come segue:

a) l'art. 1, comma 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. Le sottozone «Cialla», «Rosazzo» e «Schioppettino di Prepotto» sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.»;

b) l'art. 5, comma 4, è sostituito dal seguente testo:

«4. È consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC «Colli orientali del Friuli» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore.»;

c) è inserito, in calce al disciplinare, l'annesso allegato relativo alla sottozona «Schioppettino di Prepotto».

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» con la sottozona «Schioppettino di Prepotto», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici relativi alle tipologie di vini DOC della sottozona «Colli orientali del Friuli» «Schioppettino di Prepotto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

SOTTOZONA «SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Schioppettino di Prepotto» è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini DOC «Colli orientali del Friuli».

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» con la qualificazione «Schioppettino di Prepotto» è riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Schioppettino prodotto nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.

2. Possono concorrere alla produzione del vino Schioppettino anche le uve a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per i tutti i nuovi impiantati realizzati successivamente alla pubblicazione del presente allegato tale limite è ridotto al 5%.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: esclusivamente nel Comune di Prepotto secondo le delimitazioni già stabilite dal disciplinare di produzione del D.O.C. Colli orientali del Friuli art. 3, e con l'esclusione dei territori già ricompresi nella sottozona «Cialla», nonché dei terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino: «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» è di 7 tonnellate per ettaro.

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 49.

3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di Kg 1.55 di uva per ceppo. La densità dei ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a 4.500 in coltura specializzata.

4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso in casi eccezionali.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tali operazioni possono essere effettuate nei comuni confinanti e che siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione di «Schioppettino di Prepotto».

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.

Per l'affinamento del vino del presente allegato è obbligatorio l'uso di botti di legno, per almeno 12 mesi.

La raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente.

Art. 6.

1. Il vino «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature violacee;

odore: tipico ed elegante, con sentore di spezie e piccoli frutti;

sapore: vellutato, di corpo, secco, con sentore di pepe verde;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24 g/l.

Art. 7.

1. L'indicazione della sottozona «Schioppettino di Prepotto» in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della DOC e in caratteri non superiori, in dimensioni e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. Il vino «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» dovrà essere posto in commercio non prima del mese di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia.

3. Per il vino «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» non è consentita la specificazione «superiore»

4. la specificazione RISERVA può essere utilizzata qualora il vino venga posto in commercio non prima del mese di settembre del quarto anno successivo alla vendemmia.

5. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie, vigne, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

6. I vini «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di tipo bordolese colore scuro, di capacità non superiore a litri 5 e chiuse con tappo di sughero.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1-4	5	6-8	9	10	11	12	13	14
Colli orientali del Friuli Schioppettino di Prepotto	B076	C	290	2	X	X	A	0	X
Colli orientali del Friuli Schioppettino di Prepotto riserva	B076	C	290	2	A	X	A	1	X

08A04060

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 marzo 2008.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'autonomia delle università e degli enti di ricerca;

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 4, comma 4;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57, recante «Norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264, regolamento recante: «Disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 264/2007, i decreti ministeriali di natura non regolamentare, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero;

Sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca;

b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca;

c) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane;

d) per CUN, il Consiglio universitario nazionale, di cui all'art. 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

e) per CNVSU, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

f) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

g) per PNR, il Programma nazionale per la ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

h) per CIVR, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

i) per CNSU, il Consiglio nazionale studenti universitari, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, a norma dell'art. 20, comma 8, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

l) per GARR, il Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca;

m) per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.;

n) per CNIPA, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

o) per ESA, l'Agenzia spaziale europea.

Art. 2.

Uffici dirigenziali delle direzioni generali

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca sono quelli individuati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Il Segretariato generale e le direzioni generali del Ministero sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l'articolazione indicata, con le relative attribuzioni per ciascuna di esse, nell'allegato sopra citato e nel numero previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 264/2007.

Art. 3.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Resta fermo che, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57, le unità di livello dirigenziale assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro sono stabilite nel numero di 9, con compiti di consulenza, studio e ricerca.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

L'ordinamento degli uffici, disposto con il presente decreto, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Bergamo, 26 marzo 2008

Il Ministro: MUSSI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 390

ALLEGATO 1

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE
DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

SEGRETARIATO GENERALE

Uffici dirigenziali di supporto e collaborazione	n. 4
Direzione generale degli affari generali e del personale	
Uffici dirigenziali	n. 5
Direzione generale dell'università	
Uffici dirigenziali	n. 10
Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	
Uffici dirigenziali	n. 5
Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio	
Uffici dirigenziali	n. 4
Direzione generale della ricerca	
Uffici dirigenziali	n. 12
Direzione generale dei sistemi informativi	
Uffici dirigenziali	n. 3

SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO I - *Supporto all'attività istituzionale del Ministro - Assegnazione risorse ai centri di responsabilità*

Istruttoria ed elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro. Proposte per emanazione decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo n. 165/2001.

Predisposizione degli atti per l'assegnazione delle risorse ai centri di responsabilità. Competenze relative al beneficio del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

UFFICIO II - *Rapporti con l'ANVUR*

Coordinamento dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Monitoraggio e revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

UFFICIO III - *Comunicazione istituzionale e attività ispettive del Ministero*

Gestione delle relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle attività di comunicazione istituzionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gestione delle attività di vigilanza ed ispettive del Ministero.

UFFICIO IV - *Flussi finanziari e bilancio*

Analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa. Predisposizione della nota preliminare al bilancio. Redazione, sentite le direzioni generali, di proposte relative al bilancio dello Stato ed eventuali variazioni. Cura dei rapporti con il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e delle intese istituzionali di programma Stato-regione e degli accordi di programma-quadro.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

UFFICIO I - *Fabbisogni finanziari*

Attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e dirigenziale del Ministero. Fabbisogni finanziari, piano di acquisti e logistica della Direzione generale. Controllo di gestione, economato. Relazioni sindacali, contrattazione integrativa nazionale e contrattazione decentrata di sede.

UFFICIO II - *Reclutamento e formazione delle risorse umane*

Pianificazione e allocazione delle risorse umane. Reclutamento del personale amministrativo e dirigenziale. Rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e Scuola superiore della p.a. Rilevazione dei carichi di lavoro. Analisi dei fabbisogni delle risorse umane. Organizzazione e gestione dei corsi di formazione. Organizzazione dei corsi di qualificazione previsti dal CCNL. Accreditamento enti erogatori di formazione.

UFFICIO III - *Stato giuridico del personale e contenzioso*

Amministrazione e stato giuridico del personale. Determinazione degli organici. Nomine in ruolo e periodo di prova del personale del Ministero. Ruolo di anzianità e fascicolo personale dei dipendenti. Stato giuridico e rapporto di lavoro. Aspettative, comandi, distacchi e permessi sindacali. Riconoscimento di infermità per causa di servizio ed equo indennizzo. Provvedimenti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro. Cessazioni e trattamento di quiescenza e previdenza. Tentativi obbligatori di conciliazione. Gestione del contenzioso del personale del Ministero. Liquidazione delle spese di giudizio relative a procedimenti giudiziari ed esecuzione delle sentenze di condanna per il personale del Ministero. Esecuzione delle sentenze ed ordinanze per danno erariale pronunciate dalla Corte dei conti. Provvedimenti disciplinari e affari penali riguardanti il personale del Ministero.

UFFICIO IV - *Affari generali, acquisti e risorse strumentali*

Fabbisogno di acquisti ed elaborazione del piano annuale degli acquisti. Attività amministrativo-contabile concernente acquisti di beni, servizi e manutenzione degli immobili in uso al Ministero nonché rapporti con le amministrazioni preposte alla vigilanza dei lavori e al rilascio delle autorizzazioni. Ufficio del Consegnatario. Gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali del Ministero. Servizi di prevenzione e protezione degli uffici del Ministero. Ufficio rogante. Ufficio del cassiere.

UFFICIO V - *Trattamento economico fondamentale e accessorio del personale*

Gestione contabile delle risorse finanziarie della Direzione generale. Trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale del Ministero. Assistenza fiscale. Supporto tecnico-finanziario alla contrattazione nazionale del personale. Predisposizione dello stato di previsione della spesa e dell'assestamento di bilancio. Attività di supporto per la elaborazione del budget economico. Operazioni amministrativo-contabili per la chiusura dell'esercizio finanziario. Rilevazione del fabbisogno finanziario attraverso i dati forniti dalle Direzioni generali. Predisposizione dei provvedimenti amministrativi relativi alle variazioni di bilancio.

DIREZIONE GENERALE DELL'UNIVERSITÀ

UFFICIO I - *Statuti, regolamenti generali e organi accademici*

Affari generali e amministrativi. Controllo di legittimità e di merito sugli statuti di autonomia e sui regolamenti degli Atenei. Indirizzo e coordinamento delle procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore. Tenuta del ruolo di anzianità e dell'annuario dei docenti e dei ricercatori. Gestione delle nomine delle commissioni per la conferma in ruolo dei professori di I e II fascia e dei ricercatori. Proposta per la designazione dei rappresentanti del Ministero nei consigli di amministrazione e nei Collegi di revisione delle Università. Definizione dei settori scientifico disciplinari. Rilevazione dei fabbisogni, elaborazione del piano acquisti e logistica della Direzione.

UFFICIO II - *Ordinamenti e regolamenti didattici*

Definizione degli ordinamenti didattici universitari. Approvazione dei regolamenti didattici di Ateneo. Definizione dell'equipollenza dei titoli di studio universitari ai fini dell'accesso al pubblico impiego. Gestione del contenzioso nelle materie di competenza dell'Ufficio. Formazione a distanza e accreditamento delle Università telematiche.

UFFICIO III - *Finanziamento del sistema universitario*

Rilevazione e analisi dei fabbisogni finanziari delle Università Elaborazione dei criteri di finanziamento degli atenei, dei consorzi interuniversitari e delle Università non statali ed assegnazione delle relative risorse. Monitoraggio dei risultati economici e patrimoniali degli atenei. Interventi per il sostegno e il potenziamento della qualità dei servizi agli studenti e relativo monitoraggio. Esame delle problematiche relative al trattamento economico del personale universitario. Disposizione e analisi delle verifiche amministrativo-contabili presso le Università e proposizione dei relativi interventi amministrativo contabili. Controllo di gestione.

UFFICIO IV - *Cooperazione interuniversitaria*

Gestione e finanziamento dei programmi di internazionalizzazione degli atenei e relativo monitoraggio. Interventi per l'attuazione degli Accordi intergovernativi di cooperazione culturale tra l'Italia ed i Paesi esteri. Monitoraggio del processo di Bologna e attuazione delle relative iniziative. Programmi dell'Unione europea in materia di formazione e mobilità degli studenti. Monitoraggio delle iniziative relative alla costituzione delle università binazionali. Rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria nelle sedi internazionali e dell'Unione europea. Formazione transnazionale ed attuazione della Convenzione di Lisbona.

UFFICIO V - *Programmazione e valutazione del sistema universitario*

Definizione degli obiettivi per il riequilibrio e lo sviluppo del sistema universitario. Analisi e valutazione dei fabbisogni per l'edilizia universitaria e interventi a carico del fondo per l'edilizia universitaria. Attribuzione dei fondi in materia di edilizia universitaria previa deliberazione del CIPE. Monitoraggio delle risorse assegnate per l'edilizia universitaria e per il perseguimento degli obiettivi per la programmazione universitaria. Gestione della rete delle biblioteche e dei musei universitari. Definizione degli accordi di programma con le Università e relativo monitoraggio. Analisi e monitoraggio degli interventi in esito al programma nazionale di valutazione delle Università.

UFFICIO VI - *Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e riconoscimenti giuridici*

Programmazione e gestione degli esami di stato per iscrizione agli ordini e collegi professionali. Autorizzazione ad enti pubblici e privati per l'istituzione di corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi della legge n. 56/1989. Riconoscimento delle scuole, gestite da enti pubblici e privati per la formazione dei mediatori linguistici. Valutazione e monitoraggio delle fondazioni universitarie di diritto privato. Riconoscimento della personalità giuridica ai consorzi uni-

versitari ed esercizio della relativa vigilanza. Istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Gestione del contenzioso nelle materie di competenza dell'Ufficio.

UFFICIO VII - *Consiglio universitario nazionale*

Adozione dei provvedimenti per il rinnovo del CUN. Formazione degli elenchi degli elettorati e costituzione della Commissione centrale. Funzionamento del CUN, delle commissioni istruttorie, della segreteria tecnico-organizzativa e della Commissione di disciplina. Liquidazione delle indennità di carica, dei trattamenti di missione e dei gettoni di presenza ai componenti. Rapporti con le conferenze dei presidi delle facoltà, con la conferenza dei rettori, con gli ordini e i collegi professionali.

UFFICIO VIII - *Formazione dei medici specialisti e rapporti con il SSN*

Istituzione e funzionamento delle scuole di specializzazione per la formazione specialistica dei medici. Funzionamento dell'Osservatorio nazionale per la formazione dei medici specialistici ai sensi del decreto legislativo n. 368/1998. Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie. Rapporti tra il sistema universitario e le facoltà di medicina e SSN.

UFFICIO IX - *Dottorati di ricerca e formazione post-lauream*

Definizione dei criteri per il finanziamento dei dottorati di ricerca e relativo monitoraggio. Equipollenza dei titoli di dottore di ricerca a livello internazionale. Direttive generali e settoriali dell'Unione europea sulla formazione universitaria. Riconoscimento dei titoli delle Università pontificie e dei titoli accademici stranieri. Rapporti con il Garante della concorrenza relativamente alla pubblicità ingannevole per la tutela dei titoli accademici. Gestione del contenzioso.

UFFICIO X - *Formazione degli insegnanti e apprendimento permanente*

Formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti. Istituzione e funzionamento dei corsi di studio e di specializzazione del personale docente delle istituzioni scolastiche. Riconoscimento dell'apprendimento formale, informale e non formale degli studenti e dei lavoratori.

DIREZIONE GENERALE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA

UFFICIO I - *Affari economici e generali*

Raccolta, classificazione e diffusione della normativa e della documentazione di interesse della Direzione. Rilevazione dei fabbisogni, elaborazione del piano acquisti e logistica della Direzione. Analisi dei flussi di spesa e del fabbisogno delle istituzioni e assegnazione delle relative risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico. Vigilanza e verifiche amministrativo-contabili. Approvazione dei regolamenti di organizzazione, finanza e contabilità. Controllo di gestione.

UFFICIO II - *Ordinamenti didattici*

Ordinamenti didattici, obiettivi e crediti formativi. Approvazione dei regolamenti didattici delle istituzioni. Accreditamento delle istituzioni non statali al rilascio di titoli aventi valore legale. Analisi, aggiornamento e gestione della banca dati dell'offerta formativa delle istituzioni. Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero. Definizione delle equipollenze dei titoli di studio accademico ai fini dell'accesso al pubblico impiego. Raccordo con il sistema scolastico e universitario per la realizzazione di percorsi integrati. Istituzione e funzionamento dei corsi di studio per la formazione degli insegnanti della scuola e relativa programmazione degli accessi. Sostegno alle iniziative di cooperazione internazionale ed alla attuazione degli accordi intergovernativi di cooperazione culturale del settore. Partecipazione ai programmi dell'Unione europea in materia di formazione e mobilità e attuazione delle iniziative correlate all'armonizzazione con il sistema europeo. Raccordo con il Ministero degli affari esteri per la divulgazione di bandi di concorso a livello internazionale.

UFFICIO III - *Statuti, organi accademici e personale*

Attività volta all'approvazione degli Statuti e delle modifiche statutarie e dei regolamenti di organizzazione degli uffici delle istituzioni. Attività volta alla nomina dei presidenti e dei direttori, designazione dei rappresentanti negli organi. Stato giuridico del personale docente e tecnico e amministrativo. Procedure di reclutamento e di mobilità. Contenzioso di competenza della Direzione generale, relativamente alle controversie di lavoro del personale delle istituzioni AFAM e procedimenti disciplinari relativi al medesimo personale. Stato matricolare, riconoscimento cause di servizio, pensioni privilegiate, equo indennizzo del personale delle istituzioni. Rapporti con le organizzazioni sindacali del settore.

UFFICIO IV - *Programmazione, sviluppo e valutazione del sistema*

Programmazione, promozione e sviluppo del sistema artistico, musicale e coreutico. Statalizzazione degli istituti musicali. Verifica standard e requisiti di qualificazione delle istituzioni e di idoneità delle sedi. Interventi in materia di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature e dotazioni strumentali. Monitoraggio delle risorse assegnate per l'edilizia e per il perseguimento degli obiettivi per la programmazione. Sostegno, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e musicale anche in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali. Rapporti e accordi di programma con enti locali. Analisi e monitoraggio delle iniziative per la valutazione del sistema e rapporti con i nuclei di valutazione.

UFFICIO V - *Ricerca, produzione artistica e formazione finalizzata*

Formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico. Sostegno ai progetti di ricerca. Promozione delle iniziative per il perfezionamento, l'aggiornamento professionale e l'educazione permanente. Promozione, incentivazione e valorizzazione della produzione artistica e rapporti con la SIAE. Promozione e sostegno di manifestazioni ed eventi artistici e musicali anche mediante accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali. Riconoscimento di fondazioni e associazioni finalizzate anche al sostegno e supporto delle attività delle istituzioni. Costituzione, segreteria e supporto del CNAM. Supporto a commissioni e gruppi di lavoro.

DIREZIONE GENERALE DEGLI STUDENTI E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

UFFICIO I - *Formazione continua, tutorato e agevolazioni economiche agli studenti*

Coordinamento, promozione e sostegno all'attività degli studenti per la formazione continua, permanente e ricorrente nelle università. Promozione delle attività di tutorato e ripartizione delle relative risorse finanziarie. Fondo integrativo per borse di studio e prestiti d'onore. Attività volte alla verifica delle norme a tutela degli studenti diversamente abili e ripartizione delle relative risorse finanziarie. Rilevazione dei fabbisogni, elaborazione del piano acquisti e logistica della Direzione.

UFFICIO II - *Condizione studentesca e accessi ai corsi universitari a programmazione nazionale*

Preiscrizioni universitarie. Attività di promozione dell'orientamento agli studenti e connesso raccordo scuola-università. Programmazione degli accessi di cui alla legge n. 264/1999. Attività volte ad assicurare l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio in raccordo con le regioni. Disposizioni per le immatricolazioni degli studenti stranieri alle università. Monitoraggio degli interventi attivati a favore della popolazione studentesca.

UFFICIO III - *Collegi e residenze universitarie*

Collegi universitari: monitoraggio delle attività di orientamento e di didattica integrativa, vigilanza, nomina dei rappresentanti in seno agli organi istituzionali dei collegi e delle residenze universitarie, definizione dei criteri per la ripartizione dei contributi di funzionamento e relativa erogazione. Procedure connesse all'attuazione degli interventi di edilizia per la costruzione di alloggi e residenze universitarie.

UFFICIO IV - *Consiglio nazionale studenti universitari e potenziamento attività sportiva universitaria*

Istituzione, funzionamento e supporto operativo allo svolgimento delle funzioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari. Coordinamento e promozione dell'attività sportiva universitaria. Rapporti con gli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica.

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

UFFICIO I - *Affari economici e generali*

Raccolta, classificazione e diffusione della normativa e della documentazione nazionale di interesse della Direzione. Rilevazione fabbisogni, elaborazione del piano acquisti e logistica della Direzione. Gestione contabile. Rilevazione dati a fini statistici. Autorità di certificazione (art. 61 del regolamento CE n. 1083/2006) e organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti fondi comunitari. Gestione della contabilità speciale del Fondo rotativo per le imprese.

UFFICIO II - *Promozione e programmazione della ricerca*

Supporto alla attività volta alla redazione, adozione e aggiornamento del PNR. Supporto allo svolgimento delle funzioni del CEPR e relativa segreteria. Supporto alla definizione dei criteri di valutazione degli investimenti in ricerca anche in raccordo con altri Ministeri. Raccolta e analisi dei risultati degli investimenti in ricerca con l'Anagrafe nazionale delle ricerche. Raccolta e analisi dei sistemi e delle strategie di ricerca locali, nazionali, comunitarie e internazionali.

UFFICIO III - *Finanziamento, valutazione e vigilanza enti*

Programmazione e finanziamento dei piani annuali e pluriennali di attività degli enti di ricerca ai sensi del decreto legislativo n. 204/1998. Valutazione d'impatto degli investimenti. Valutazione tecnico-scientifica dei piani annuali e pluriennali degli enti di ricerca e supporto tecnico-scientifico nella loro redazione. Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti. Supporto alla definizione dei criteri di valutazione degli enti di ricerca. Attività istruttoria volta all'approvazione degli atti normativi degli enti di ricerca. Controllo spese programmate e consuntivate.

UFFICIO IV - *Incentivazione e valorizzazione della ricerca pubblica*

Promozione della collaborazione tra soggetti pubblici di ricerca. Sostegno alle attività di ricerca di base libera e di carattere strategico a valere sul FIRST. Sostegno alle attività di ricerca di base e strategica a valere sul FIRB. Gestione contabile del FIRB. Gestione dei Progetti di ricerca di interesse nazionale presentati dalle università. Intese istituzionali di programma con enti pubblici di ricerca. Completamento degli interventi speciali nelle aree meridionali, anche ai sensi della legge n. 64/1986. Promozione e coordinamento della partecipazione italiana alle iniziative di ricerca di base comunitarie e internazionali.

UFFICIO V - *Programmi speciali di ricerca e diffusione della cultura scientifica*

Gestione del Programma di ricerca in Antartide. Gestione del PRORA. Controllo sul finanziamento erogato al CIRA in merito all'attuazione del PRORA. Attività di promozione e diffusione della cultura scientifica. Concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali. Completamento degli interventi di sviluppo e potenziamento dei Parchi scientifici e tecnologici del Mezzogiorno.

UFFICIO VI - *Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese*

Sostegno alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, anche integrate con attività di ricerca di base strategica a valere sul FIRST. Sostegno alle attività di sviluppo di poli di ricerca scientifica e tecnologica pubblico-privato a valere sul FIRST. Sostegno allo sviluppo della capacità di ricerca delle PMI. Sostegno alle attività di ricerca delle imprese nazionali ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 297/1999, della legge n. 46/1982 e della legge n. 488/1992. Supporto alla definizione e attuazione di accordi di programma per interventi pubblico-privati. Promozione e coordinamento della partecipazione industriale italiana alle iniziative e ai programmi di ricerca comunitari e internazionali. Rappresentanza negli organismi di gestione dei progetti EUREKA. Interventi di sostegno di cui al decreto legislativo n. 204/1998.

UFFICIO VII - *Programmi operativi comunitari per le aree sottoutilizzate cofinanziate dai fondi strutturali*

Formulazione, attuazione e coordinamento dei Programmi operativi comunitari e dei Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS). Gestione e controllo degli interventi cofinanziati. Monitoraggio e valutazione dei risultati e degli impatti in coerenza con gli obiettivi programmatici. Rapporti di partenariato con l'Unione europea, con le Amministrazioni nazionali di coordinamento e con le regioni. Autorità di gestione del PON ricerca sviluppo tecnologico e alta formazione 2000-2006 nelle regioni obiettivo 1. Autorità di gestione del PON «ricerca e competitività» 2007-2013 nelle regioni della convergenza.

UFFICIO VIII - *Comunicazione e diffusione dei programmi e dei risultati della ricerca*

Formulazione, attuazione e sorveglianza dei piani di comunicazione dei Programmi operativi comunitari cofinanziati dai Fondi strutturali, nonché di quelli relativi alla Programmazione regionale unitaria (FAS).

UFFICIO IX - *Partecipazione italiana alle iniziative e agli organismi comunitari*

Coordinamento e gestione delle attività per la partecipazione del Ministero alle iniziative e agli organismi comunitari dell'Unione europea. Supporto alla rappresentanza italiana presso la Commissione europea. Raccolta e analisi della normativa comunitaria in tema di ricerca e sviluppo. Coordinamento del sistema nazionale dei punti di contatto e degli Innovation Relay Center previsti dal programma quadro e da altri Programmi di ricerca e sviluppo della Commissione europea. Coordinamento dell'azione delle delegazioni e degli esperti italiani nei comitati di gestione dei programmi. Valutazione d'impatto della partecipazione italiana alle iniziative comunitarie.

UFFICIO X - *Partecipazione italiana ad iniziative e ad organismi internazionali multinazionali*

Coordinamento delle attività di supporto tecnico alla rappresentanza del Ministero nei rapporti internazionali multilaterali. Supporto agli addetti scientifici presso le rappresentanze permanenti. Adempimenti di competenza del Ministero relativi alla partecipazione italiana ad organismi internazionali quali OCSE, UNESCO, NATO, CERN, AIEA. Attuazione di programmi multilaterali di ricerca in raccordo con il Ministero degli affari esteri.

UFFICIO XI - *Cooperazione scientifica bilaterale*

Coordinamento delle attività di supporto tecnico alla rappresentanza del Ministero nei rapporti internazionali bilaterali. Supporto agli addetti scientifici presso le ambasciate. Collaborazione con il Ministero degli affari esteri nella stipula e nella gestione degli accordi di collaborazione bilaterale. Partecipazione all'elaborazione di protocolli e programmi esecutivi. Rappresentanza in commissioni miste previste dagli accordi di cooperazione e preposte all'attuazione dei protocolli. Attività di valutazione finalizzate al finanziamento di progetti di ricerca bilaterali ai sensi della legge n. 401/1990.

UFFICIO XII - *Ricerca aerospaziale*

Valutazione dei piani annuali e pluriennali dell'ASI con riferimento alle attività internazionali, in particolare per i rapporti ASI/ESA e ASI/ESA/Commissione europea. Supporto negli accordi con organismi aerospaziali sottoscritti dall'ASI. Supporto nella definizione degli indirizzi del Governo in materia di aerospazio. Istruttoria per aggiornamento del piano spaziale nazionale.

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI

UFFICIO I - *Infrastrutture tecnologiche del Ministero*

Analisi delle esigenze informative del Ministero e monitoraggio dinamico delle stesse anche in relazione alle necessità di interconnessione con la rete unitaria della Pubblica amministrazione e con quelle delle altre istituzioni pubbliche con finalità convergenti.

Pianificazione delle risorse necessarie e definizione, anche alla luce delle disponibilità finanziarie e delle valutazioni economiche, di quelle da sviluppare all'interno del Ministero o da affidare a servizi estranei allo stesso.

Individuazione, acquisizione e aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche necessarie alla funzionalità del Ministero e strumentali ai suoi compiti istituzionali.

Rilevazione dei fabbisogni, elaborazione del piano acquisti e logistica della Direzione.

UFFICIO II - *Censimento e ricognizione delle banche dati di interesse del Ministero e diffusione dei mezzi informatici nell'Amministrazione*

Censimento e ricognizione delle banche dati di interesse del Ministero e acquisizione, anche convenzionale, della loro disponibilità.

Affidamento, con procedure concorsuali, di compiti informativi, incompatibili con le strutture ministeriali e le professionalità dei suoi funzionari, a qualificati soggetti esterni all'Amministrazione; monitoraggio e valutazione del loro operato e dell'adeguamento dinamico delle loro strutture alle innovazioni tecnologiche.

Definizione e proposta di protocolli operativi intesi a diffondere capillarmente l'uso dei mezzi informatici dell'Amministrazione ed a sostituire progressivamente le relazioni cartacee all'interno e all'esterno della stessa.

UFFICIO III - *Gestione banche dati del Ministero - Rilevazioni statistiche*

Organizzazione e gestione delle banche dati del Ministero, delle anagrafi degli studenti e dei laureati, e dell'offerta formativa; aggiornamento e gestione dell'anagrafe della ricerca anche in collegamento con analoghe o convergenti banche dati nazionali e internazionali in collaborazione con le competenti Direzioni generali.

Rilevazioni ed elaborazioni statistiche di interesse del Ministero o richieste dall'ISTAT.

Analisi dei dati disponibili e loro valutazione critica; proposte e svolgimento di studi e ricerche, concordate a livello ministeriale, anche in collegamento e convenzione con uffici studi di enti pubblici o privati con finalità sinergiche con quelle ministeriali.

08A04066

DECRETO 6 maggio 2008.

Rettifica del decreto direttoriale 27 luglio 2006, n. 1590, recante: «Ammissione di progetti di ricerca al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi dell'art. 13 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1590 del 27 luglio 2006, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto DM28142 dal titolo «Sviluppo di metodologie per la modellizzazione e lo studio di farmaci e biofarmaci» presentato da Axxam S.p.A., Bio-Ker S.r.l., Comochi Industriale S.p.A., CRS4 S.r.l. - Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna, Università degli studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Vista la nota del 25 luglio 2007 con la quale la Comochi Industriale S.p.A. ha comunicato al MUR e agli altri proponenti la propria rinuncia alla realizzazione del progetto di ricerca;

Vista la rimodulazione progettuale conseguente la variazione di cordata trasmessa il 17 ottobre 2007 dalla Bio-Ker S.r.l. in qualità di capofila;

Acquisite le valutazione da parte degli esperti scientifici e dell'istituto convenzionato;

Acquisito il parere del Comitato nella seduta del 17 gennaio 2008 e nella seduta del 20 marzo 2008, relativamente alla rimodulazione progettuale e all'effetto incentivante;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto direttoriale n. 1590 del 27 luglio 2006, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni relative al progetto DM28142 presentato da Axxam S.p.A., Bio-Ker S.r.l., Comochi Industriale S.p.A., CRS4 S.r.l. Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna, Università degli studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000 contenute nelle schede allegate all'art. 1 del decreto direttoriale n. 1590 del 27 luglio 2006, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Per effetto del presente decreto l'impegno di spesa relativo al progetto DM28142 passa da euro 3.180.670,00 ad euro 3.172.570,00 di cui euro 2.201.720,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 970.850,00 nella forma del credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006 destinate alle aree depresse.

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni e modalità del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Legge 297/1999 Art. 13 DM28142

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28142 del 21/11/2005

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Sviluppo di metodologie per la modellizzazione e lo studio di farmaci e biofarmaci

  Inizio Attività: 01/01/2006

  Durata mesi: 30

  Inizio Attività:

- Beneficiari

  AXXAM SPA
  MILANO - (MI)

  BIO-KER S.R.L.
  GESSATE - (MI)

  CRS4 S.R.L. - CENTRO DI RICERCA SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA
  CAGLIARI - (CA)

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
  CAGLIARI - (CA)

• Costo Totale	€ 3.843.400,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 3.655.500,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 187.900,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 13 DM28142

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.419.300	-	-	-	-	-	1.419.300
Spese generali	851.000	-	-	-	-	-	851.000
Attrezzature	355.000	-	-	-	-	-	355.000
Consulenze	75.000	25.000	25.000	-	15.000	-	140.000
Prestazioni di terzi	540.000	-	-	-	-	-	540.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	350.200	-	-	-	-	-	350.200
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	3.590.500	25.000	25.000	-	15.000	-	3.655.500
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.590.500	25.000	25.000	-	15.000	-	3.655.500

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	98.800	-	-	-	-	-	98.800
Spese generali	59.200	-	-	-	-	-	59.200
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	29.900	-	-	-	-	-	29.900
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	187.900	-	-	-	-	-	187.900
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	187.900	-	-	-	-	-	187.900

Nessun Costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM28142

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	2.086.350,00	16.250,00	15.000,00	9.000,00	-	2.126.600,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	939.400,00	-	-	-	-	939.400,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	75.120,00	-	-	-	-	75.120,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	31.450,00	-	-	-	-	31.450,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

5% Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	2.201.720,00	-	2.201.720,00
Credito Agevolato fino a €	970.850,00	-	970.850,00
TOTALE	3.172.570,00	-	

Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata al formale impegno dei soci della Bio-ker S.r.l. a comunicare tempestivamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed alla Banca Convenzionata l'assunzione di ogni delibera comportante modifiche dell'assetto aziendale/societario e al formale impegno della società controllante la Bio-ker S.r.l., Keryos S.p.A., a fornire il supporto finanziario necessario allo svolgimento del progetto ed a garantire il rimborso del credito agevolato da parte di Bio-ker S.r.l..

Legge 297/1999 Art. 13 DM28142

AXXAM SPA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	37.500	-	-	-	-	-	37.500
Spese generali	22.500	-	-	-	-	-	22.500
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	15.000	-	-	-	-	-	15.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	75.000	-	-	-	-	-	75.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	75.000	-	-	-	-	-	75.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

AXXAM SPA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM28142

AXXAM SPA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	33.750,00	-	-	-	-	33.750,00
Credito Agevolato fino a Euro	41.250,00	-	-	-	-	41.250,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	33.750,00	-	33.750,00
Credito Agevolato fino a €	41.250,00	-	41.250,00
TOTALE	75.000,00	-	

Legge 297/1999 Art. 13 DM28142

BIO-KER S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	430.000	-	-	-	-	-	430.000
Spese generali	258.000	-	-	-	-	-	258.000
Attrezzature	145.000	-	-	-	-	-	145.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	
Prestazioni di terzi	450.000	-	-	-	-	-	450.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	
Materiali	175.000	-	-	-	-	-	175.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	
Subtotale	1.458.000				-	-	1.458.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	
Totale	1.458.000						1.458.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Spese generali	18.000	-	-	-	-	-	18.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	
Consulenze	-	-	-	-	-	-	
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	
Materiali	14.900	-	-	-	-	-	14.900
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	
Subtotale	62.900	-					62.900
Investimenti	-	-	-	-	-	-	
Totale	62.900	-	-	-	-		62.900

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM28142

BIO-KER S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM28142

BIO-KER S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	656.100,00	-	-	-	-	656.100,00
Credito Agevolato fino a Euro	801.900,00	-	-	-	-	801.900,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	18.870,00	-	-	-	-	18.870,00
Credito Agevolato fino a Euro	31.450,00	-	-	-	-	31.450,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	674.970,00	-	674.970,00
Credito Agevolato fino a €	833.350,00	-	833.350,00
TOTALE	1.508.320,00	-	

Legge 297/1999 Art. 13 DM28142

CRS4 S.R.L. - CENTRO DI RICERCA SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Spese generali	60.000	-	-	-	-	-	60.000
Attrezzature	15.000	-	-	-	-	-	15.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	
Materiali	-	-	-	-	-	-	
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	
Subtotale	175.000	-		-	-	-	175.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	
Totale	175.000	-	-	-	-	-	175.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

CRS4 S.R.L. - CENTRO DI RICERCA SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM28142

CRS4 S.R.L. - CENTRO DI RICERCA SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	78.750,00	-	-	-		78.750,00
Credito Agevolato fino a Euro	96.250,00	-	-	-	-	96.250,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	78.750,00	-	78.750,00
Credito Agevolato fino a €	96.250,00	-	96.250,00
TOTALE	175.000,00	-	

Legge 297/1999 Art. 13 DM28142

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	851.800	-	-	-	-	-	851.800
Spese generali	510.500	-	-	-	-	-	510.500
Attrezzature	195.000	-	-	-	-	-	195.000
Consulenze	75.000	25.000	25.000	-	15.000	-	140.000
Prestazioni di terzi	90.000	-	-	-	-	-	90.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	
Materiali	160.200	-	-	-	-	-	160.200
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	
Subtotale	1.882.500	25.000	25.000		15.000	-	1.947.500
Investimenti	-	-	-	-	-	-	
Totale	1.882.500	25.000	25.000		15.000	-	1.947.500

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	68.800	-	-	-	-	-	68.800
Spese generali	41.200	-	-	-	-	-	41.200
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	
Materiali	15.000	-	-	-	-	-	15.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	
Subtotale	125.000						125.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	
Totale	125.000						125.000

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM28142

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM28142

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	1.317.750,00	16.250,00	15.000,00	9.000,00	-	1.358.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	56.250,00	-	-	-	-	56.250,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.414.250,00	-	1.414.250,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	1.414.250,00	-	

08A04074

DECRETO 7 maggio 2008.

Modifica del decreto 5 aprile 2007 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 20 luglio 2006, ed in particolare il progetto n. 2652/F presentato dal Consorzio CETMA - Centro di progettazione design & tecnologie dei materiali, per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 602 del 5 aprile 2007, con il quale il progetto n. 2652/F presentato dal Consorzio CETMA - Centro di progettazione design & tecnologie dei Materiali, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 602 del 5 aprile 2007, con riferimento al progetto n. 2652/F presentato dal consorzio CETMA - Centro di progettazione design & tecnologie dei materiali, per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento è stato indicato un contributo nella spesa fino a € 275.000,00 e un credito agevolato fino a € 200.000,00 in luogo correttamente di un contributo nella spesa fino a € 200.000,00;

Viste le disponibilitùà delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1988, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 602 del 5 aprile 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 2652/F presentato dal Consorzio CETMA - Centro di progettazione design & tecnologie dei materiali, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 602 del 5 aprile 2007, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 602 del 5 aprile 2007, per il progetto n. 2652/F presentato dal Consorzio CETMA - Centro di progettazione design & tecnologie dei materiali è conseguentemente ridotto di € 200.000,00 e il contributo nella spesa è ridotto di € 75.000,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 2652/F presentato dal Consorzio CETMA - Centro di progettazione design & tecnologie dei materali, è diminuita di € 275.000,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 2652/F

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2652/F del 27/02/2004 Comitato del 26/07/2006

• Progetto di Formazione

Titolo: BLU-ARCHEOSYS - Formazione di ricercatori e tecnici di ricerca specializzati nell"applicazione di metodologie e tecnologie innovative nel settore dell"archeologia subacquea.

Inizio: 01/07/2006

Durata Mesi: 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI
BRINDISI (BR)

• Costo Totale ammesso Euro 500.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	500.000,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	500.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	40 %	0 %
Eleggibile lettera c)	35 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	0 %
Non Eleggibile	30 %	0 %
Extra UE	30 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	200.000,00
Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A04055

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 20955/1430 del 14 marzo 2007 dell'Agenzia del territorio - Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi, con la quale è stato comunicato che sarebbe stato chiuso al pubblico il servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio-Emilia causa l'attivazione del nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare nei giorni 14 e 15 maggio 2008;

Accertato che il mancato funzionamento si è effettivamente verificato e che non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 47 (prot. 331) del 20 maggio 2008 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio-Emilia;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio-Emilia causa attivazione del nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare nei giorni 14 e 15 maggio 2008.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 23 maggio 2008

Il direttore regionale: CESARO

08A04057

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 maggio 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Avamys». (Determinazione/C n. 208/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale AVAMYS (fluticasone furoato) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione dell'11 gennaio 2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/434/001 27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione uso endonasale 1 flacone (vetro) in erogatore in plastica 30 erogazioni;

EU/1/07/434/002 27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione uso endonasale 1 flacone (vetro) in erogatore in plastica 60 erogazioni;

EU/1/07/434/003 27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione uso endonasale 1 flacone (vetro) in erogatore in plastica 120 erogazioni.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia Italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad u codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AlFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 febbraio 2008;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Avamys debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Decrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale AVAMYS (fluticasone furoato) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione:

27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione uso endonasale 1 flacone (vetro) in erogatore in plastica 30 erogazioni;

n. 038343012/E (in base 10), 14L4C4 (in base 32).

Confezione:

27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione uso endonasale 1 flacone (vetro) in erogatore in plastica 60 erogazioni;

n. 038343024/E (in base 10), 14L4CJ (in base 32).

Confezione:

27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione uso endonasale 1 flacone (vetro) in erogatore in plastica 120 erogazioni;

n. 038343036/E (in base 10), 14L4CW (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: adulti, adolescenti (12 anni e oltre) e bambini (6 - 11 anni). Avamys è indicato per trattamento dei sintomi della rinite allergica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Avamys (fluticasone furoato) è classificata come segue:

confezione:

27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione uso endonasale 1 flacone (vetro) in erogatore in plastica 30 erogazioni;

n. 038343012/E (in base 10), 14L4C4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione:

27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione uso endonasale 1 flacone (vetro) in erogatore in plastica 60 erogazioni;

n. 038343024/E (in base 10), 14L4CJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione:

27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione uso endonasale 1 flacone (vetro) in erogatore in plastica 120 erogazioni;

n. 038343036/E (in base 10), 14L4CW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Avamys (fluticasone furoato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 30 maggio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A04054

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERAZIONE 26 marzo 2008.

Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 26 marzo 2008;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevedeva l'istituzione del Comitato per le aree naturali protette presieduto dal Ministro dell'ambiente;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 28 settembre 1997, n. 281, che ha soppresso il suddetto Comitato;

Visto l'art. 2, comma 8, lettera *c)*, del richiamato decreto legislativo 28 settembre 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza Stato-regioni deliberi gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto;

Vista la deliberazione 2 dicembre 1996 del soppresso Comitato per le aree naturali protette che equipara le ZPS (Zone di protezione speciale) ai sensi della direttiva 79/409/CEE e le ZSC (Zone speciali di conservazione) ai sensi della direttiva 93/43/CEE alle aree protette;

Visto il parere reso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 settembre 2007 sullo schema di decreto ministeriale recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relativa a Zone speciali di conservazione (Zsc) e a Zone di protezione speciale (Zps);

Vista la proposta di deliberazione, ai sensi del richiamato art. 2, comma 8, lettera *C)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di modifica della citata delibera 2 dicembre 1996 del Comitato per le Aree naturali protette, avanzata dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota del 4 marzo 2008.

Considerato che nella riunione tecnica del 17 marzo 2008, su proposta del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata concordata con i rappresentanti delle regioni una proposta di deliberazione che differisce dalla precedente solo per alcuni minimi aspetti;

Considerato che nella seduta del 20 marzo 2008 l'esame della proposta di deliberazione è stato rinviato su proposta delle regioni e delle province autonome;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta il positivo assenso delle regioni, delle province autonome e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione della Lombardia, del Piemonte e del Veneto;

Delibera

le modifiche alla deliberazione 2 dicembre 1996 «Classificazione delle aree protette» del Comitato per le aree naturali protette.

Alla deliberazione del Comitato per le aree naturali protette 2 dicembre 1996: «Classificazione delle aree protette», dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis (Regime di protezione)*. — 1. Alle aree di cui all'art. 2 della presente deliberazione si applica il regime di protezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e ai relativi provvedimenti regionali di recepimento ed attuazione, nonché al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000».

Roma, 26 marzo 2008

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

08A04101

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincomicina 11% liquida Intervet Italia».

Provvedimento n. 150 del 12 maggio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario LINCOMICINA 11% LIQUIDA INTERVET ITALIA nelle confezioni:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 103469019;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103469021.

Oggetto: variazione Tipo II: riduzione tempi di sospensione per la specie suina.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la riduzione dei tempi di sospensione da 12 a 2 giorni.

Pertanto i tempi di sospensione ora autorizzati sono:

carni: 2 giorni (48 h).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04073

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Duoban»

Provvedimento n. 151 del 12 maggio 2008

Premiscela per alimenti medicamentosi DUOBAN, nella confezione:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103536013.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori Trei S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Modena - via P. Bembo, 12 - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo IB: sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile.

Variazione consequenziale di tipo IB: modifica minore della produzione del prodotto finito.

È autorizzata, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente la sostituzione dell'eccipiente paraffina liquida con l'eccipiente olio di soia, le cui specifiche sono conformi alla monografia della Farmacopea europea.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Si prende atto altresì della necessità di apportare delle modifiche minori al processo produttivo attualmente autorizzato (durata della miscelazione).

La validità del prodotto finito in confezionamento integro e correttamente conservato viene ridotto da 24 mesi a 12 mesi mentre, è autorizzato l'inserimento della validità dopo prima apertura del confezionamento primario e dopo miscelazione nel mangime.

Pertanto il periodo di validità del medicinale veterinario suddetto ora autorizzato è il seguente:

12 mesi in confezionamento integro;

3 mesi dopo la prima apertura del confezionamento primario;

3 mesi miscelato nel mangime.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo prima apertura e dopo miscelazione nel mangime, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04072

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tonivit»

Provvedimento n. 152 del 12 maggio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario TONIVIT, nelle confezioni:

flacone multidose da 100 ml - A.I.C. n. 102120021;

flacone multidose da 500 ml - A.I.C. n. 102120019.

Titolare A.I.C.: Intervet productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,30 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione Tipo II: modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la seguente modifica del regime di dispensazione:

da: «da vendere senza obbligo di ricetta medico veterinaria»,

a: «da vendere solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, per quanto attiene il regime di dispensazione, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04071

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Yodimaspen»

Provvedimento n. 153 del 12 maggio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario YODIMASPEN, nelle confezioni:

1 flacone liofilizzato da 30 ml + 1 flacone solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103311015;

2 flaconi liofilizzato da 30 ml + 2 flaconi solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103311027;

4 flaconi liofilizzato da 30 ml + 4 flaconi solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103311039;

12 flaconi liofilizzato da 30 ml + 12 flaconi solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103311041.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A, Barcelonès 26 (Plà del Ramassà), Les Franqueses del Vallès, Barcellona (Spagna).

Oggetto: variazione Tipo II: Modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la seguente modifica del regime di dispensazione:

da: «da vendere solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile»,

a: «da vendere solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, per quanto attiene il regime di dispensazione, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

08A04070

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamulina 10% liquida Intervet Italia».

Provvedimento n. 155 del 15 maggio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario TIAMULINA 10% LIQUIDA INTERVET ITALIA, nelle confezioni:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 103441010;

tanicada 5 kg - A.I.C. n. 103441022.

Oggetto: variazione Tipo II: riduzione tempi di sospensione per la specie suina.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la riduzione dei tempi di sospensione per la specie suina da 10 a 4 giorni, rimanendo invariati i tempi di sospensione per i broilers.

Pertanto i tempi di sospensione ora autorizzati sono:

suini: carni e visceri 4 giorni;

broilers (uso non consentito durante l'ovodeposizione su galline che producono uova destinate al consumo umano): carne 8 giorni.

È autorizzata altresì la modifica del punto 4.9 del Sommario delle Caratteristiche del prodotto, per quanto concerne la specie suina, e, precisamente: 4.9 Posologia e via di somministrazione:

suini: 5-8 g di prodotto/100 kg p.v./die (pari a 5 - 8 mg di tiamulina base/kg p.v./die);

broilers (escluso galline che producono uova destinate al consumo umano: 1,25 - 2,5 g di prodotto/litro di acqua di bevanda (pari a 125 - 250 mg di p.a./litro di acqua di bevanda).

Orale, nell'acqua di bevanda o nel mangime liquido.

Durata del trattamento: 3-5 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

08A04069

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Leventa»

Provvedimento n. 158 del 9 maggio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario LEVENTA, nelle confezioni:

Procedura decentrata n. IE/V/0182/001/II/002

confezione con bottiglia da 30 ml di soluzione ed 1 siringa da 1 ml - A.I.C. n. 103826018;

confezione da 6 bottiglie con 30 ml di soluzione e 6 siringhe da 1 ml - A.I.C. n. 103826020;

confezione da 12 bottiglie da 30 ml di soluzione e 12 siringhe da 1 ml - A.I.C. n. 103826032.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica nella formulazione del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiunta di bicarbonato di sodio tra gli eccipienti, come agente regolatore del pH, nella formulazione del prodotto finito.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

ogni ml contiene:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Il periodo di validità in confezionamento integro della specialità medicinale così modificata rimane invariata.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione, possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A04053

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Cleboril»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 88 del 16 aprile 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CLEBORIL 500 mcg 30 comprimidos - dalla Spagna con numero di autorizzazione 54.569 Codigo National 928721-4.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 - 21017 Samarate (Varese).

Denominazione e confezione: CLEBORIL «0,5 mg compresse» 30 compresse.

Codice IP: 038380010 (in base 10), 14M8HB (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: clebopride malato acido 0,68 mg (pari a debopride base 0,50 mg).

eccipienti: lattosio, cellulosa microgranulare, biossido di silicio, polivinilpirrolidone, sodio carbossimetilamido, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: Cleboril è un preparato ad attività procinetica, cioè in grado di regolarizzare il transito gastrointestinale nelle condizioni caratterizzate da scarsa attività motoria di questo apparato. Motilex è inoltre in grado di controllare il vomito di qualsiasi origine e natura. Cleboril viene utilizzato nei seguenti casi: discinesie gastroduodenali; nausea e vomito di genesi organica o funzionale; aerofagia e meteorismo; disturbi digestivi psicosomatici; come coadiuvante nella terapia della malattia ulcerosa gastroduodenale; disturbi digestivi da stasi gastrica; sindrome da reflusso gastroesofageo; vomito da chemioterapia antineoplastica; colonpatie funzionali; esplorazione radiologica del tratto gastrointestinale.

Confezionamento secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine: Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese S.n.c. - Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.a. - via Amendola 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Cleboril «0,5 mg compresse» 30 compresse;

codice IP: 038380010;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: Cleboril «0,5 mg compresse» 30 compresse;

Codice IP: 038380010;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04100

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Duraphat»

Estratto determinazione / UPC n. 422 del 4 giugno 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Colgate Palmolive Commerciale S.r.l., con sede in via Giorgione, n. 59/63, Roma, con codice fiscale 08125611007.

Specialita medicinale: DURAPHAT.

Confezioni:

AIC n. 034523011 - 50 mg/ml sospensione dentale 1 tubo 10 ml;

AIC n. 034523023 - 50 mg/ml sospensione dentale 5 tubi 30 ml;

AIC n. 034523035 - 50 mg/ml sospensione dentale 1 cartuccia 1,6 ml;

AIC n. 034523047 - 50 mg/ml sospensione dentale 5 cartucce 1,6 ml,

è ora trasferita alla società:

Gaba Vebas S.r.l., con sede in via Giorgione, n. 59/63, Roma, con codice fiscale 09567100152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04099

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-137) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00